

PSR14-20
Campania



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali
Unione Europea



NEWSLETTER APPALTI

a cura del GRUPPO APPALTI ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA

in collaborazione con Sviluppo Campania

CIRCOLARE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

L'impatto del nuovo codice degli appalti (D. Lgs. 36/2023) sull' attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta regionale

Come noto, con il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 è stato approvato il "Nuovo Codice dei Contratti pubblici", che diversamente dal Codice precedente (approvato con D. Lgs. n.50/2016), dedica espressamente un intero articolo, il 18, al Contratto ed alla sua stipulazione. L'articolo è largamente sovrapponibile a quanto già riportato nel D. Lgs. n. 50/2016, specificamente all'art. 32, dal comma 8 al comma 12 (fasi delle procedure di affidamento) ma non manca di alcune significative novità.

Premesso che le prescrizioni che i Codici dei Contratti dettano per la stipulazione dei contratti con una Stazione Appaltante si applicano universalmente sia alle scritture private che ai contratti stipulati dinanzi all'Ufficiale Rogante in forma pubblica amministrativa, è opportuno in questa sede richiamare alcune novità che il nuovo Codice ha apportato, in particolare, in relazione a quella fase delle procedure di evidenza pubblica che

intercorre tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto.

A tal proposito, si ricorda che la stipulazione del contratto avviene in un lasso di tempo determinato. Nello specifico, vi è la presenza di due distinti termini, uno dilatorio ed uno perentorio, che scandiscono il momento idoneo alla stipula che deve avvenire non prima di 35 giorni (dilatorio) dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e non oltre i 60 giorni (perentorio).

Il comma 2 dell'articolo 18 del Codice del 2023 (analogamente a quanto prevedeva l'art. 32 del 50/2016) precisa che, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, anche in pendenza di contenzioso; tale regola subisce un'eccezione nei casi seguenti:

- nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;
- nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto;
- nell'ipotesi di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- nel caso in cui venga proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare.

La principale novità che in tema di termine a stipulare ha apportato il Codice del 2023 riguarda le opzioni alternative di


comportamenti che riserva all'operatore economico; se infatti la stipula del contratto non avviene nel termine a causa della stazione appaltante, l'aggiudicatario può:

- sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato (facoltà riconosciuta anche nella vigenza del Codice 50/2016);
- far constatare il silenzio inadempimento della Stazione Appaltante (facoltà introdotta dal Nuovo Codice).

In quest'ultimo caso l'operatore interessato potrà esperire due rimedi e più precisamente agire in via amministrativa, dando attuazione al contenuto di cui all'art. 2 della legge n. 241 del 1990 oppure procedere in via giurisdizionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 del D. Lgs n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

Se, invece, la mancata stipula del contratto nel termine fissato è da addebitare all'aggiudicatario, tale circostanza può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione da parte della stazione appaltante, altra novità rispetto al vecchio codice.

Ulteriore sostanziale novità relativa alla stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione e, quindi, anche per i contratti in forma pubblico amministrativa, riguarda la misura dell'imposta di bollo che grava sull'aggiudicatario. Dalla normativa precedente l'imposta di bollo era quantificata in una misura fissa, indipendentemente dal valore contrattuale, pari ad € 240,00; il D. Lgs. 36/2023 (art. 8,



continua a p.2 >>



N.01 - 2025 p.1/5

<< continua da p.1

comma 10) rinvia allo specifico allegato I. 4 per il calcolo dell'imposta in parola, che non viene più, pertanto, corrisposta in misura fissa ma va quindi commisurata al valore del contratto, variando da un minimo di € 40,00 ad un massimo di € 1.000,00.

Un'ultima notazione di rilievo emerge, infine, dal raffronto tra il comma 14 dell'art. 32 del Codice 50/2016 con il primo comma dell'art.

18 del D. Lgs. 36/2023, in tema di forma del Contratto. Entrambe le disposizioni esigono che il contratto sia stipulato (oltre che, ovviamente, in forma scritta) in modalità elettronica, ma mentre il Codice del 2016 parla genericamente di modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione Appaltante, la succitata norma del nuovo Codice fa espresso riferimento alle "pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82"; tale

esplicito richiamo al CAD evidenzia la necessità che l'Ufficiale Rogante accerti la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dalle parti; l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli e timbri di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente (art. 24 del D.Lgs. n. 82/05 e ss.mm.ii.). L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

Correttivo Codice Appalti, MIT: novità per favorire le MPMI

(Fonte: lavoripubblici.it) Tra gli obiettivi principali del Decreto Legislativo n. 209/2024 di modifica del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), si registra la valorizzazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI).

Lo ha ribadito il Ministero delle Infrastrutture stesso all'interno di un comunicato stampa.

Tra le principali e più significative novità contenute nel correttivo (e che secondo il MIT dovrebbero essere finalizzate alla migliore partecipazione delle micro, piccole e medie imprese nelle procedure di affidamenti pubblici), il Ministero delle Infrastrutture segnala le seguenti:

- in materia di subappalto, prevedendo che nei medesimi contratti si debba stabilire una quota riservata, pari al 20 per cento delle prestazioni, in favore delle PMI. A tale previsione si può derogare solo nei casi in cui la stazione appaltante accerti l'impossibilità di applicazione di tali soglie, da motivare nella delibera a contrarre. Inoltre, è stata prevista l'obbligatorietà dell'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del

subappalto o del subcontratto, ciò anche al fine di tutelare, in particolar modo, le micro, piccole e medie imprese che risultano maggiormente coinvolte dai subaffidamenti;

- in materia di contratti riservati, prevedendo che, per gli affidamenti sottosoglia europea, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di affidamento (ovvero la sola esecuzione) a piccole e medie imprese;
- in materia di suddivisione in lotti, prevedendo la possibilità di aggiudicare "lotti quantitativi" anche in assenza del requisito di "autonomia funzionale" del lotto stesso che, di fatto, limitava l'utilizzo di tale modalità di affidamento. Ciò, al fine di dare concreta attuazione alla ratio dell'istituzione della suddivisione in lotti che è volta a garantire una maggiore partecipazione alle procedure di gara delle MPMI;
- in materia di accordo di collaborazione, prevedendo espressamente che tra gli obiettivi collaterali dell'accordo, volti al conseguimento di premialità, possa essere ricompresa la promozione della partecipazione ai subappalti o subcontratti delle piccole e medie imprese con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento delle prestazioni.

Infine, conclude il MIT "il correttivo apporta modifiche che, trasversalmente, incidono positivamente sulla valorizzazione delle MPMI".

Principio di Rotazione nel Correttivo Codice Appalti

L'art. 17 del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209 (Correttivo al Codice appalti) ha modificato l'art. 49 del D. Leg.vo 36/2023, relativo al principio di rotazione degli affidamenti. Quali sono le Deroghe al principio di rotazione?

In particolare, nell'39; art. 49 del D. Leg. vo 36/2023, che consente di derogare al principio di rotazione, è stato sostituito il comma 4, il quale ora prevede che il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto in casi motivati, con riferimento:

alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative e previa verifica: dell'accurata esecuzione del precedente contratto, nonché della qualità della prestazione resa.

Il contraente uscente può, quindi, essere reinvitato o risultare affidatario diretto laddove sussistano contemporaneamente tutti i suddetti requisiti, da intendersi, pertanto, come correnti e non alternativi tra loro, i quali devono essere specificamente rappresentati negli atti della procedura. È onere della stazione appaltante fornire adeguata, puntuale e rigorosa motivazione in ordine alle ragioni della possibile deroga al principio di rotazione.

Ai sensi dell'39; art. 49, comma 6 del D. Leg.vo 36/2023, è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

PSR comunica

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ONLINE

Nell'ambito delle attività di comunicazione e informazione sul PSR poste in essere dalla Regione Campania, rientrano questa newsletter PSRComunica. Ad entrambe è possibile iscriversi compilando il form al link agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/mailing.html.

Pubblicità degli atti di gara

Sono già in vigore da un anno, precisamente dal 1° gennaio 2024, nuove regole per quanto riguarda la pubblicazione degli atti di gara dettagliatamente disciplinate dall'ANAC, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella Delibera n. 263 del 20 giugno 2023.

La novità rientra nella politica di digitalizzazione dei contratti pubblici.

Innanzitutto, va fatta una precisa distinzione fra le gare soprasoglia rispetto a quelle d'importo inferiore alla soglia comunitaria: relativamente alle prime, le stazioni appaltanti soddisfano gli obblighi di pubblicità a livello europeo con la trasmissione alla BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) degli atti redatti secondo i Formulari di cui al Regolamento UE 2019/1780. A livello nazionale, la pubblicità è garantita sempre attraverso la BDNCP, alla quale le stazioni appaltanti inviano i bandi, con la pubblicazione "in estratto" sulla piattaforma

e collegamento ipertestuale con l'indicazione della relativa data di pubblicazione.

È importante segnalare come gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione in BDNCP. Le Stazioni appaltanti sono obbligate, inoltre, a rendere accessibili i documenti attraverso il collegamento ipertestuale comunicato alla BDNCP, garantendone la disponibilità fino al completamento della procedura e dell'esecuzione del contratto.

La BDNCP, dal canto suo, garantisce inoltre che gli atti continuano ad essere pubblicati:

- nel caso di procedure d'affidamento, almeno fino alla scadenza dei bandi e, comunque, non meno di trenta giorni;
- nel caso di sistema dinamico di acquisizione, per tutto il periodo di sua validità;
- nel caso di avvisi di pre-informazione e di avvisi periodici indicativi, fino alla scadenza del periodo di validità inizialmente indicato o alla ricezione di



un avviso d'aggiudicazione indicante che non saranno affidati ulteriori contratti nel periodo coperto dall'indizione di gara;

- nel caso di contratti aggiudicati e di avvisi d'intervenuta modifica del contratto, per almeno trenta giorni.

Per affidamenti fino a 5.000 euro, proroga di utilizzo dell'interfaccia Anac fino al 30 giugno 2025

(Fonte: ANAC) Per gli affidamenti fino a 5.000 euro, in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale, il **Consiglio di Anac** ha deliberato un'ulteriore proroga fino al 30 giugno 2025 per l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma

per i contratti pubblici dell'Autorità.

Tale proroga vale anche per l'adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2023, con o senza successivo confronto competitivo, e per gli accordi quadro e convenzioni pubblicati dal 1° gennaio 2024. Inoltre, la

proroga è valida anche per la ripetizione di lavori o servizi analoghi per procedure pubblicate prima del 31 dicembre 2023, e per gli affidamenti in house.

La decisione è stata presa con **Comunicato a firma del Presidente deliberato nel Consiglio del 18 dicembre 2024**.

Resta confermata in via definitiva la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione mediante la Piattaforma dei Contratti Pubblici per l'acquisizione del codice identificativo di gara (cig) per tutte le fattispecie per cui è previsto l'utilizzo della scheda P5, ivi comprese le ipotesi di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

A partire dal 1° luglio 2025 non sarà più ammesso il ricorso all'interfaccia web per le fattispecie per cui è prevista la digitalizzazione.



Bando Tipo n.1, presto in arrivo le modifiche dopo il varo del correttivo al Codice Appalti

(Fonte: ANAC) Anac sta predisponendo il **Bando-tipo n.1** rivisto alla luce del correttivo al **Codice degli Appalti**, approvato con decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024.

“Con la massima tempestività, verrà messo a disposizione degli utenti lo strumento aggiornato alle più recenti modifiche normative”.

Con **Comunicato del Presidente del 14 gennaio 2025**, l’Autorità ha reso noto anche come comportarsi in attesa del bando tipo n.1/2023 rivisto.

“Il quadro normativo di riferimento ha subito significative modifiche a seguito dell’entrata in

vigore, in data 31 dicembre 2024, del ‘decreto correttivo’, che ha novellato diverse disposizioni del **codice dei contratti pubblici** richiamate dal **Bando-tipo n. 1/2023**”.

“Nel caso in cui le sopravvenute modifiche o integrazioni normative incidano su una clausola del Bando-tipo, la stessa dovrà intendersi sostituita dalle nuove disposizioni, nelle more dell’aggiornamento del Bando-tipo medesimo. In tal caso, sarà sufficiente giustificare la disapplicazione della clausola del Bando-tipo facendo riferimento alla sopravvenuta disposizione del ‘decreto correttivo’ applicabile al suo posto nel caso di specie”.



Subappalto: è reato l'esecuzione di lavori extra-contratto

L'accordo contrattuale tra appaltatore e subappaltatore per lo svolgimento di lavori non compresi nel contratto di subappalto, e quindi non autorizzati dalla Stazione appaltante, è un rapporto nullo che non prevede alcun compenso. Lo afferma la sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 31 ottobre 2024, n. 1566 che non parla solo di nullità contrattuale ma anche dei possibili risvolti penali.

Spiegano i giudici d'appello che la nozione stessa di "lavori extracontratto" è totalmente incompatibile con le norme di un appalto pubblico e con i limiti dell'autorizzazione del subappalto, tanto che questa condotta è sanzionata penalmente addirittura come grave delitto (art. 25 d.l. n.113/2018). Non vi è dubbio, quindi, che il contratto riferibile ai lavori non compresi nel contratto di subappalto, e perciò non autorizzati dalla

Stazione appaltante, oltre a rappresentare un rapporto nullo, rende inesigibile il compenso atteso che l'affidamento a terzi – in tutto o in parte –, anche in via di fatto, di lavori oggetto di appalti pubblici integra un reato di pericolo nel subappalto di opere pubbliche non preventivamente assentito ed estende la sanzione di nullità per contrarietà ad un divieto espresso di legge a tutti gli eventuali e successivi sub-appalti.

PSR Campania comunicazione

VISITA IL SITO

psrcampaniacomunica.it

psrcomunica@regione.campania.it

psr@pec.region.campania.it

Accesso agli atti di gara: i termini per impugnare l'aggiudicazione

(Fonte: lavoripubblici.it) Se una Stazione appaltante non mette a disposizione dell'OE la documentazione di gara contenente, ad esempio, i verbali della Commissione o il provvedimento di aggiudicazione, al concorrente non resta che seguire una strada: presentare un'istanza di accesso agli atti. In questo modo, soltanto dal momento in cui la SA metterà effettivamente a disposizione la documentazione richiesta si potrà calcolare il *dies a quo* per l'impugnazione, neutralizzando così eventuali comportamenti ostruzionistici operati dall'Amministrazione.

A spiegarlo è il TAR Calabria con la sentenza del 13 gennaio 2025, n. 39, con cui ha accolto il ricorso di un OE contro il provvedimento di aggiudicazione in favore di un altro concorrente, nell'ambito di una procedura per l'affidamento di un appalto di lavori.

Nel caso in esame, dopo la comunicazione dell'aggiudicazione, la ricorrente ha presentato richiesta di accesso agli atti, riscontrata dalla SA soltanto ben 19 giorni dopo; successivamente, la stessa ricorrente ha presentato reclamo, chiedendo l'esclusione in autotutela dell'aggiudicataria in quanto non avrebbe rispettato il trattamento salariale minimo inderogabile e l'offerta economica sarebbe stata inattendibile e non sostenibile. Dato il silenzio dell'Amministrazione, la ricorrente ha presentato ricorso, chiedendo l'annullamento dell'aggiudicazione e l'accertamento del diritto a conseguire l'aggiudicazione e la stipula del contratto.

Secondo la Stazione Appaltante, il ricorso sarebbe stato irricevibile per tardività in quanto, a seguito dell'entrata in vigore degli articoli 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, non sarebbe più applicabile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il termine di trenta giorni per impugnare l'aggiudicazione decorre dalla data della sua comunicazione o pubblicazione sull'albo pretorio online della stazione appaltante, tenendo conto della "dilazione temporale" di 15 giorni, per la presentazione di una istanza di accesso agli atti. Peraltro, la

comunicazione dell'aggiudicazione avrebbe già permesso alla ricorrente di acquisire gli elementi essenziali per proporre il ricorso, senza attendere la documentazione oggetto di accesso. Una tesi che non ha convinto il Collegio, che ha ritenuto il ricorso pienamente ricevibile.

Accesso agli atti dopo l'aggiudicazione: cosa prevede il Codice Appalti

L'art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023 regolamenta il procedimento di accesso agli atti, nella fase successiva alla conclusione della gara. La stazione appaltante è obbligata, in via automatica e immediatamente, a mettere a disposizione dei primi cinque classificati nella procedura i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione, nonché le offerte degli altri quattro concorrenti, salvo procedere all'oscuramento delle parti che "costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali". Il problema nasce però dal fatto che queste disposizioni non regolamentano in maniera espressa il caso in cui la stazione appaltante non renda immediatamente disponibile l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione, anche se una simile condotta è contraria alle previsioni contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 36 del d.lgs. n. 36/2023.

In questa situazione, per il TAR, è possibile mutuare l'orientamento giurisprudenziale, formatosi nella vigenza del precedente d.lgs. n. 50/2016, secondo il quale la tempestiva proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la dilazione temporale di quindici giorni, quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

Del resto, una soluzione diversa, che escluda la dilazione temporale, arrecherebbe un significativo vulnus alla tutela giurisdizionale del concorrente, imponendogli di incardinare, in via

diretta, un giudizio "al buio", con conseguente vantaggio per la stazione appaltante, che addirittura trarrebbe un beneficio dalla propria condotta contra legem.

Ne consegue che il ricorso è stato proposto tempestivamente: non risulta infatti, né dal provvedimento di aggiudicazione, né dalla comunicazione inviata ai ricorrenti, che la stazione appaltante abbia messo a disposizione sulla piattaforma informatica la documentazione di gara e l'offerta dell'aggiudicataria. Di conseguenza, per acquisire maggiore cognizione delle ragioni dell'aggiudicazione contestata, la ricorrente ha proposto istanza di accesso nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, mentre l'esibizione della documentazione di gara è avvenuta nei 19 giorni dopo. Spiega il tribunale amministrativo che nel caso di comportamenti ostruzionistici e dilatori imputabili alla stazione appaltante, il termine per impugnare non inizia a decorrere se non dal momento dell'ostensione della documentazione richiesta, motivo per cui, più che di vera e propria "dilazione temporale", finisce per operare una autonoma e nuova decorrenza del termine.

Il ricorso, quindi, non soltanto è stato giudicato ricevibile, ma anche fondato nel merito, con il riscontro dei costi della manodopera troppo bassi e un'offerta economica di fatto insostenibile. Ne è derivato l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione, con dichiarazione di aggiudicazione in favore della società ricorrente, ferme restando tutte le verifiche del caso da parte della stazione appaltante.



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali

